

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI MAGGIO

IN PRIMO PIANO

IN GU IL DECRETO AIUTI CON IL BONUS 200 EURO

In vigore dal 18 maggio, il D.L. n. 50/2022 (c.d. decreto "Aiuti"), pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 2022](#), recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Il provvedimento, composto da 59 articoli e 4 allegati, conferma agli artt. 31 e 32, l'erogazione dell'indennità una tantum di 200 euro a lavoratori dipendenti, pensionati con reddito per l'anno 2021 non superiore a 35.000 euro, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ma anche lavoratori stagionali, dello spettacolo e del turismo, lavoratori domestici, autonomi e occasionali. Inclusi anche i percettori del reddito di cittadinanza, gli incaricati di vendite a domicilio, gli autonomi senza partita Iva. Il bonus una tantum sarà erogato a luglio in via automatica dall'Inps per pensionati e beneficiari del reddito di cittadinanza, dal datore di lavoro per i lavoratori dipendenti. Le altre categorie di lavoratori, invece, dovranno presentare un'apposita domanda. Diversa la previsione anche per lavoratori autonomi e professionisti: il dettaglio di tempistiche, importi e modalità di erogazione del beneficio è subordinato dall'istituzione di un Fondo per il sostegno del loro potere d'acquisto con dotazione di 500 milioni di euro per il 2022 e da un decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge. Disciplinate dal decreto n. 50/2022 anche le misure a sostegno della ripresa economica e produttiva delle imprese. L'art. 21, infatti, dispone l'incremento dal 20% al 50% della misura del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 se prenotati nel 2022.

All'art. 22, invece, viene ritoccata la disciplina del bonus formazione 4.0: le aliquote del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, aumentano dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati da un prossimo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Confermate, tra le altre novità, le garanzie SACE e del Fondo PMI per assicurare liquidità alle imprese (art. 15) e l'istituzione di un Fondo di 130 milioni di euro, per l'anno 2022, finalizzato a sostenere le imprese danneggiate dalla crisi Ucraina (art. 18).



CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO UCRAINA-BIS

Publicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022](#) la [legge 20 maggio 2022 n. 51](#) di conversione del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Il provvedimento, in vigore dal 21 maggio, dispone la rideterminazione delle aliquote d'accisa e di IVA sui carburanti insieme a ulteriori misure in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici. Disciplinate dal decreto anche le misure di sostegno finanziario alle imprese, racchiuse all'interno del Titolo III, tra cui la proroga al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato, delle autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e misure per rendere effettiva la concessione del credito d'imposta finalizzata a contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria. Il Capo II del Titolo III, poi, riunisce le misure per il lavoro, rispetto alle quali nell'iter di conversione, sono state aggiunte disposizioni inerenti gli adempimenti del libero professionista in caso di malattia o infortunio da Covid-19, la proroga al 30 giugno 2024 della previsione di cui al comma 1, articolo 31, del D.Lgs n. 81/2015 per i lavoratori somministrati e l'esclusione dei lavoratori occasionali intermediati da piattaforme informatiche dall'obbligo di comunicazione di avvio dell'attività.

- ❖ [Convertito in legge il Decreto Riapertura](#)
- ❖ [Voucher connettività anche per i professionisti](#)
- ❖ [In vigore le Linee Guida su prevenzione Covid-19 nei cantieri](#)
- ❖ [Dal Mise gli incentivi per società benefit](#)
- ❖ [In GU il decreto per la riqualificazione aree di crisi industriale](#)
- ❖ [PNRR, finanziamenti alle start-up](#)
- ❖ [In Gazzetta la ridefinizione dei criteri per l'approvazione del trattamento di integrazione salariale ordinario](#)



ISTRUZIONI PER L'USO DELL'APE SOCIALE NEL 2022

La proroga al 31 dicembre 2022 del termine di scadenza della sperimentazione dell'APE sociale, prevista dalla legge di Bilancio 2022, entra nella prassi dell'Inps. La [circolare n. 62 del 25 maggio 2022](#), infatti, recepisce le disposizioni contenute nei commi 91, 92 e 93, articolo 1, della legge n. 234/2021 fornendo istruzioni applicative e chiarimenti in materia. All'interno del provvedimento, quindi, si passano in rassegna sia il posticipo a fine 2022 per la sperimentazione della misura di anticipo pensionistico, sia l'eliminazione della condizione richiesta ai disoccupati di un trimestre in stato di disoccupazione prima di presentare la domanda per accedere al beneficio, sia, ancora il nuovo elenco delle professioni rientranti nei cosiddetti lavori gravosi, compresi quelli che possono accedere ad APE sociale con il requisito contributivo minimo ridotto a 32 anni. La circolare rimanda al sito dell'Inps per i modelli di domanda, inclusi quelli nuovi per i lavori gravosi "AP148" e "AP149", e di attestazioni dei datori di lavoro. Si ricorda che le domande di riconoscimento delle condizioni di accesso dovranno essere presentate entro termini di scadenza fissi e coincidenti con 31 marzo, 15 luglio e, comunque, non oltre il 30 novembre. Si attendono entro il 30 giugno gli esiti per le istanze presentate entro la prima data di scadenza mentre il termine ultimo per la comunicazione dell'esito delle domande inviate entro il 15 luglio è il 15 ottobre 2022. Per le istanze presentate oltre il 15 luglio 2022 ed entro il 30 novembre 2022, l'Istituto procederà alla verifica entro fine anno. Il documento di prassi chiarisce inoltre la compatibilità dell'APE sociale con altri istituti: se richiedibile insieme al Reddito di cittadinanza, il beneficio non può coesistere con il Reddito di emergenza (Rem) e l'ISCR0. Pertanto, nel caso in cui la fruizione delle due indennità si sovrapponga a quella dell'APE sociale, l'Inps procederà al recupero delle somme. Chiarimenti, infine, sulle modalità di verifica dello stato di disoccupazione e sulla riconoscibilità dell'APE sociale in caso di cessazione del rapporto di lavoro per "mancato superamento del periodo di prova" o "cessazione dell'attività aziendale".

- ❖ Chiarimenti Inps sul FIS 2022
- ❖ Modello "RdC -Com AU": istruzioni dall'Inps
- ❖ Disoccupazione ALAS, le istruzioni contabili
- ❖ Società sportive, contributi sospesi fino al 31.07.2022
- ❖ Contribuzione agricoltori e apprendisti: istruzioni operative
- ❖ Isopensione. Nuova modalità di gestione del processo
- ❖ Pensioni dei giornalisti in Inps: come fare domanda
- ❖ Contributo ex CUAF: esonero applicabile ai non beneficiari dell'AUU
- ❖ Ammortizzatori in deroga, come usare i residui
- ❖ Prestazioni di esodo - chiarimenti sulla ricostituzione
- ❖ CIGD agricoltori Covid19 anche per il 2021
- ❖ Confermati gli sgravi per la previdenza agricola
- ❖ Inps: assegno congedo matrimoniale a pagamento diretto
- ❖ Contributi cooperative agricole: l'INPS rettifica le aliquote
- ❖ AUU, nuove funzionalità telematiche



CO LAVORO DIGITALE, INVIO PROROGATO AL 3.6

Slitta al 3 giugno 2022 la scadenza prevista per l'invio delle comunicazioni obbligatorie dovute dai committenti in caso di lavoro autonomo intermediato da piattaforme digitali, così come previsto dal D.L. n. 152/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 233/2021. Ne dà notizia, con una [nota pubblicata sul proprio portale](#), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sottolineando che si giunge alla proroga del termine per consentire la massima conoscenza del modello di comunicazione. L'invio, infatti, deve avvenire regolarmente entro il 20° giorno dal mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro tramite il modello "UNI-piattaforme", descritto nell'Allegato A del [decreto n. 31 del 23 febbraio 2022](#) dello stesso Ministero, che definisce standard e regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni. Per il mese di giugno, dunque, la scadenza resta fissata al giorno 20.

- ❖ [Pari opportunità, dal 23.6 l'invio del rapporto al ML](#)
- ❖ [Cliclavoro rinnova contenuti e veste grafica](#)
- ❖ [Istruzioni per l'attività ispettiva sulle imprese sociali](#)



PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO E SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1074 del 24 maggio 2022, interviene riguardo la posizione di studenti extracomunitari, i quali, a seguito d'ingresso nel territorio nazionale per motivi di studio, intendano svolgere attività lavorativa avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999. La precisazione dell'Ispettorato risponde ad un quesito che chiedeva se l'art. 14, c. 4, del D.P.R. n. 394/1999 potesse essere interpretato nel senso che lo straniero con permesso di soggiorno per studio può svolgere l'attività lavorativa superando il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo, pur rispettando il limite annuale di 1.040 ore settimanali.

L'INL ha risposto negativamente, evidenziando che lo studente straniero non può modulare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (ad es. in estate, periodo durante il quale i corsi universitari e/o didattici sono in genere sospesi), pur nel rispetto del limite annuale delle 1.040 ore.

La disciplina di riferimento, infatti, nello stabilire la facoltà di svolgimento di una attività lavorativa da parte del titolare di un permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione entro il limite di 20 ore settimanali e di complessive 1.040 ore annuali, ha l'obiettivo di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi. Ne consegue la necessità di interpretare la disposizione in senso restrittivo.

- ❖ *Convalida dimissioni: nuovo modello disponibile*
- ❖ *Modifiche alla disciplina del subappalto - ambito di applicazione temporale.*

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

RIDUZIONE PREMI INAIL 2022

La riduzione dei premi e dei contributi 2022 per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori per i quali non è stato completato il processo di revisione tariffaria (delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività") incontra le indicazioni operative Inail. Nella [circolare n. 20 del 16 maggio 2022](#), l'Istituto chiarisce che per l'anno 2022 la riduzione è fissata nella misura pari al 15,27% (come previsto dal decreto 1° febbraio 2022 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze) e indica le modalità con cui richiedere l'applicazione della riduzione da parte dei beneficiari, la cui individuazione si basa sull'andamento infortunistico aziendale. Differenti i criteri nel caso di imprese la cui attività sia inferiore o superiore al biennio. La riduzione, chiarisce il documento di prassi, si applica esclusivamente:

1. ai premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico- scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro;
2. ai premi speciali unitari previsti per i pescatori autonomi e associati in cooperative della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne;
3. ai premi speciali dovuti per frantoio, in occasione della campagna olearia, per le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive assicurate nell'ambito della gestione industria;
4. ai premi speciali unitari previsti per i facchini e i barrocciai, vetturini e ippotrasportatori riuniti in cooperative e organismi associativi di fatto;
5. ai premi speciali per l'assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
6. ai premi speciali unitari previsti dall'art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 150/2015 per l'assicurazione degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici

paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

7. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall'Inps.

❖ *Organismi sportivi, prorogata sospensione premi assicurativi*



Ministero dello Sviluppo Economico

INVESTIMENTI INNOVATIVI IMPRESE AGRICOLE: DAL 23.5 LE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

Micro, piccole e medie imprese agricole hanno tempo fino al 23 giugno 2022 per richiedere le agevolazioni previste dal Fondo per gli investimenti innovativi relative alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. È quanto si apprende dal [decreto direttoriale](#) dello scorso 2 maggio del Ministero dello Sviluppo Economico, che definisce termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione, che possono essere inviate già dallo scorso 23 maggio all'indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it. Gli incentivi saranno concessi nel limite di 20mila euro per beneficiario e nella forma di contributo a fondo perduto, nella misura del 30% delle spese ammissibili o del 40% nel caso di spese riferite all'acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali da utilizzare esclusivamente nelle sedi o negli stabilimenti delle aziende presenti sul territorio nazionale. Il fondo da 5 milioni di euro si rivolge alle micro, piccole e medie imprese agricole che alla data di presentazione della domanda devono essere regolarmente costituite e iscritte come attive nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; avere la sede legale o un'unità locale presente sul territorio nazionale, non essere in difficoltà, in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e, infine, non rientrare tra le aziende che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato, gli aiuti illegittimi o incompatibili secondo la Commissione europea. Il Ministero precisa, inoltre, che non sono ammesse alle agevolazioni le spese relative a beni usati, sostenute attraverso locazione finanziaria e il cui importo sia inferiore a 500 euro al netto di Iva.

- ❖ *Mise: stanziati 200 milioni per le imprese del commercio*
- ❖ *Incentivi per le imprese con elettronica innovativa*
- ❖ *Imprese femminili: domande al via dal 19.5*

GOL: DA ANPAL NUOVO QUADRO OPERATIVO PER POLITICHE ATTIVE PIÙ EFFICACI

Nuove indicazioni operative per i servizi di politica attiva del lavoro da attuare nell'ambito del programma GOL. È quanto si apprende dalla [delibera del Commissario straordinario di Anpal n. 5 del 9 maggio 2022](#) che, modifica, sostituendola, la strumentazione finora in vigore e, in particolare, gli strumenti per l'attuazione dell'assessment-profilazione qualitativa, gli strumenti per l'attuazione dell'assessment-profilazione quantitativa e gli standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard. In pratica, rispetto alla "profilazione quantitativa", il nuovo sistema consentirà agli operatori dei centri per l'impiego di valutare il livello di occupabilità degli utenti, sfruttando gli archivi di dati amministrativi, da un lato alimentati dalla persona stessa all'atto della registrazione quale disoccupata (Did), dall'altro comunicati dal datore di lavoro all'atto dell'attivazione o della cessazione di un posto di lavoro. In questo modo, si legge nel [comunicato stampa](#) dell'Agenzia dello scorso 10 maggio, si può stimare in modo più accurato la probabilità di trovare occupazione entro una certa data ed è, dunque, possibile definire più efficacemente la distanza dal mercato del lavoro. Le indicazioni provenienti dalla profilazione quantitativa vengono poi arricchite e approfondite dagli operatori dei centri per l'impiego attraverso l'interazione degli utenti nella successiva fase di valutazione qualitativa (assessment). L'obiettivo della seconda fase è di far emergere i bisogni dei soggetti "in termini di accompagnamento alla ricerca del lavoro oppure di aggiornamento/riqualificazione delle competenze o di supporto da dare alla rete dei servizi territoriali". In presenza di eventuali criticità, l'operatore effettuerà un'analisi più approfondita per migliorare la presa in carico. Sulla base dell'assessment, l'utente stipula il patto di servizio e viene indirizzato a uno dei percorsi previsti dal programma Gol, a seconda della distanza dal mercato del lavoro:

1. Percorso di reinserimento lavorativo;
2. Percorso di aggiornamento (upskilling);
3. Percorso di riqualificazione (reskilling);
4. Percorso lavoro e inclusione.

La delibera Anpal aggiorna, infine, gli standard di servizio da garantire a tutti i beneficiari di GOL sull'intero territorio nazionale.



LE ISTRUZIONI DELLE ENTRATE AGLI ISA 2022

Agevolare la conoscenza degli indici sintetici di affidabilità (ISA) per favorirne l'applicazione consapevole. In occasione della campagna dichiarativa 2022, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 18/E del 25 maggio 2022](#), fornisce una rassegna sistematica di tutti gli elementi relativi agli indici di affidabilità fiscale (ISA) necessari per fruire dei benefici premiali riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici, disciplinati nei mesi scorsi con diversi atti e documenti normativi o contenuti nel software di calcolo o relativi alle modalità di trasmissione. Gli indici in vigore per il periodo d'imposta 2021 – precisa l'Agenzia – ricalcano sostanzialmente i precedenti e tengono conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati legata all'emergenza sanitaria da Covid19. Con il documento di prassi, le Entrate offrono una panoramica delle attività di revisione straordinaria che hanno interessato tutti gli ISA in applicazione per il 2021, soffermandosi sulle nuove cause di esclusione legate proprio agli effetti economici negativi della pandemia che non hanno consentito la corretta applicazione degli indici. Per la modulistica 2022, resta confermata la consolidata struttura generale adottata dal primo anno di applicazione. Tra gli altri aspetti di rilievo, da segnalare la conferma dei criteri di accesso ai benefici premiali già definiti per le annualità precedenti. In altri termini, per il periodo d'imposta 2021 risulta, quindi, confermato "il doppio binario" in base al quale - sottolinea il fisco - si può accedere ai benefici "sia ottenendo un punteggio idoneo nell'annualità di applicazione dell'ISA, sia, alternativamente, valutando la media dei punteggi dell'anno di applicazione e di quello precedente".

- ❖ *730 precompilato: tra le novità invio del familiare e semplificazioni eredi*
- ❖ *Agricoli: pronto il codice tributo per l'acquisto di carburanti*
- ❖ *Cessione crediti e sconto in fattura, le nuove regole*
- ❖ *Bonus per il "rientro dei cervelli". Chiarimenti dell'Agenzia*

- ❖ Modifica alla comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari
- ❖ Violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria
- ❖ Al via il contributo a fondo perduto per la ristorazione collettiva
- ❖ Modifiche al regime fiscale dei piani di risparmio a lungo termine (PIR)
- ❖ Regime di adempimento collaborativo: restyling del modello di adesione
- ❖ Nuova Classificazione Ateco 2007. Aggiornamento 2022
- ❖ Bonus "agricoltura", istruzioni per l'uso
- ❖ Contributo a fondo perduto sale da ballo. Istanze dal 6 giugno
- ❖ Dentro ai crediti d'imposta della Manovra 2022
- ❖ Riduzione aliquota IRES. Chiarimenti
- ❖ Bonus imprese energivore e no: come usufruirne
- ❖ Meccanismi transfrontalieri: nuovi chiarimenti
- ❖ Ravvedimento operoso anche per dichiarazioni fraudolente



SCONTO IN FATTURA PER IL VISTO DI CONFORMITÀ

La spesa sostenuta per il rilascio del visto di conformità, concorrendo al limite di spesa ammesso in detrazione per ciascun intervento agevolato (recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici...), può essere oggetto dello "sconto in fattura" previsto dall'articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio). Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate con la [risposta a interpello n. 243/2022](#). I [Consulenti del Lavoro](#) sono tra i professionisti abilitati ad apporre il visto di conformità sulle domande di sconto in fattura o di cessione del credito maturato dai contribuenti per le spese sostenute per interventi agevolati. A seguito dell'opzione esercitata dal cliente, si legge nel provvedimento, il professionista acconsente che "l'adempimento totale o parziale dell'obbligazione (pagamento della fattura) avvenga mediante la cessione di un credito corrispondente alla detrazione spettante al committente, che può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997 citato ovvero essere oggetto, a determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti". In buona sostanza, fa sapere l'amministrazione finanziaria, anche l'eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per "l'attualizzazione del credito ricevuto" rientra tra i compensi connessi alla prestazione professionale: ai fini Iva, quindi, anche tale corrispettivo concorrerà a formare la base imponibile e, come tale, sarà assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria.

- ❖ Criterio di cassa per il bonus barriere architettoniche
- ❖ Non imponibile il rimborso spese per l'acquisto di laptop o tablet
- ❖ Acquisizione di un ramo d'azienda: utilizzo fondi rischi e oneri
- ❖ Obbligo comunicazione contributi Pubbliche Amministrazioni
- ❖ Ente non commerciale esente da imposte, ma non da obblighi dichiarativi
- ❖ Premi di risultato, il solo regolamento aziendale non basta
- ❖ Applicazione della ritenuta su compensi corrisposti a relatori esteri nell'ambito di convegni

- ❖ Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi anche in assenza di riferimento normativo nel verbale di collaudo
- ❖ Cessione credito IVA esclusa per i non residenti
- ❖ Superbonus, cessione del credito anche solo per l'intervento trainante
- ❖ Tassazione separata esclusa se il ritardo è fisiologico
- ❖ No al rimborso IVA alle società extra Ue se la fattura è intestata al rappresentante
- ❖ ACE: casi di disapplicazione della disciplina antielusiva
- ❖ Impatriati, nessuna agevolazione se in "continuità" con il lavoro pre-espatrio



CONSULENZA
GIURIDICA

L'ATTIVITÀ DI BIKE SHARING È SOGGETTA AI CORRISPETTIVI ELETTRONICI

L'Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 5 del 13 maggio 2022 si è soffermata sul tema di attività di sharing di veicoli e memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Il servizio di bike sharing è riconducibile alla locazione onerosa di cosa mobile cui si sommano "gli ulteriori servizi di manutenzione, collegamenti telematici, gestione dei parchi biciclette ecc., realizzando di fatto un "servizio complesso". Pertanto, non sussistono deroghe all'obbligo di certificazione dei corrispettivi per il servizio di noleggio di biciclette, come pure di altri beni materiali, anche se gestito in modo automatizzato: all'atto di ciascuna operazione occorre procedere al rilascio del documento commerciale, anche in formato elettronico, e alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. In alternativa, se si conosce il codice fiscale del cliente, è possibile rilasciare, indipendentemente da una sua richiesta, la fattura elettronica, in forma ordinaria o semplificata, anche riepilogativa e differita.



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al mese di **aprile** che è pari a **109,70%**. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di aprile 2022 è di **2,971751%**.

Dipartimento Scientifico
 **Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro**
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Hanno collaborato:
Silvia Bradaschia
Pietro Manzari